



A.O.R.N.
“AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI”
Monaldi-Cotugno-CTO
NAPOLI

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO PER 36 MESI
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
MONALDI – COTUGNO – CTO
DI NAPOLI**

febbraio 2018

INDICE

art.1 - oggetto

art. 2 – normativa di riferimento

art. 3 - atti di gara

art. 4 – procedura e modalità di svolgimento della gara

art. 5 – consultazione atti gara

art. 7 – deposito cauzionale provvisorio e definitivo

art. 8 - requisiti di partecipazione di ordine generale e di idoneità professionale

art. 9 - requisiti di partecipazione in ordine alla capacità economica e finanziaria e tecnica

art. 10 - modalità per la partecipazione alla gara

art. 11 - criterio di aggiudicazione

art. 12 – clausola sociale

art. 13 - prezzo del servizio e modalità dei pagamenti

art. 14 - obblighi

art. 15 - ulteriori obblighi relativi alla sicurezza

art. 16 - periodo di prova del lavoratore – penali

art. 17 - verifiche e controlli

art. 18 - contratto e spese

art. 19 – modifica del contratto durante il periodo di efficacia

art. 20 – sospensione, risoluzione e recesso del contratto

art. 21 – cessione del contratto e subappalto

art. 22 - dati personali

art. 23 - foro competente

art. 24 - norme di rinvio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per 36 mesi. Importo posto a base di gara € 13.846.000,00, IVA esclusa. **CIG 7471685583**.

Art.1 - OGGETTO

Il presente appalto è finalizzato all'individuazione di una Agenzia di somministrazione di lavoro (di seguito Agenzia), in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, ai sensi del d. lgs.10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Con il lavoro temporaneo, l'Azienda Ospedaliera committente (di seguito A.O.) intende garantirsi, tranne che nei casi espressamente previsti dal d. lgs. 276/2003, la disponibilità di personale qualificato per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero sorgere nel corso dell'anno per assenze per malattie, gravidanze, aspettative ecc. del personale. Ferme restando la possibilità di un ricorso soltanto parziale all'istituto in oggetto e la facoltà, in caso di motivata necessità e compatibilmente con le disponibilità della società di somministrazione, di richiedere figure professionali diverse che eventualmente dovessero necessitare nel corso dell'appalto, sarà richiesto all'aggiudicatario il seguente personale e relativo monte ore presumibile complessivo:

- Infermiere, Tecnico sanitario, Fisioterapista: 645.000 ore.

Si precisa che tale monte ore è stato calcolato, seguendo le indicazioni regionali, prevedendo una riduzione del personale del 20% per il secondo anno e dell'ulteriore 20% per il terzo.

Si precisa altresì che il personale somministrato nel precedente appalto si attesta su 117 persone (105 infermieri professionali, 1 fisioterapista e 11 tecnici sanitari) e che per il primo anno, in base a quanto prima indicato, il numero di tale personale è confermato e, che negli anni successivi, sarà ridotto, secondo le percentuali indicate.

Per i requisiti professionali di detto personale, si rinvia a quanto previsto nella relativa vigente normativa. I titoli conseguiti nei Paesi europei devono essere riconosciuti dal Ministero della Salute.

Per il personale somministrato sono, inoltre, richieste:

- l'iscrizione all'Albo del Collegio della relativa Professione Sanitaria;
- la conoscenza della lingua italiana.

L'appalto ha la durata di 36 mesi. L'importo posto a base di gara è di complessivi €13.846.000,00, IVA esclusa.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia risultata idonea;
- b) procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida;

- c) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara e comunque l'esercizio di tutti i poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e anche in presenza della proposta di aggiudicazione.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- Direttiva 2014/24/UE;
- d. lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. "codice dei contratti pubblici" da ora in avanti denominato "Codice";
- d. lgs 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;

L'Agenzia è tenuta all'esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti;
- b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) dai contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.

L'A.O. è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.

In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi, l'A.O. ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione automatica dalla gara, di accettare espressamente ai fini della partecipazione alla gara, il "Protocollo di legalità in materia di appalti" predisposto dalla Prefettura di Napoli e sottoscritto in data 06 agosto 2007, allegato agli atti della presente gara.

Con tale Protocollo di legalità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Art. 3 - ATTI DI GARA

Gli atti di gara sono costituiti da:

1. Capitolato speciale d'appalto;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
4. Protocollo di legalità.

Art. 4 – PROCEDURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del codice

Le modalità di svolgimento della gara sono indicate nel disciplinare di gara.

Art. 5 – CONSULTAZIONE ATTI GARA

Gli atti di gara potranno essere scaricati gratuitamente all'indirizzo internet: www.ospedalideicolli.it nella sezione bandi e gare/servizio provveditorato.

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti di seguito indicati e in particolare dell'autorizzazione Ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. del 10 settembre 2003 n. 276, specificando se l'autorizzazione è provvisoria o definitiva.

Art. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta.

Il valore del deposito cauzionale deve essere pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

Si applicano le riduzioni dell'importo della garanzia così come per legge (art. 93 del codice).

Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ex art. 103 del codice. Il valore del deposito cauzionale deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano le riduzioni previste dalla legge.

Art. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I concorrenti dovranno produrre, le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa - attestante l'inesistenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti generali necessari per l'ammissione alla gara, come indicati dall'art. 80 del Codice, nel DGUE in formato elettronico così come specificato nel disciplinare di gara.

E' altresì richiesto il possesso dei requisiti di idoneità professionali quali l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'Agenzia ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, e che l'oggetto sociale dell'impresa risulti coerente con l'oggetto della gara e il possesso dell'autorizzazione Ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. del 10 settembre 2003 n. 276, specificando se l'autorizzazione è provvisoria o definitiva.

Art. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA

Per l'ammissione alla gara sono richiesti, quale requisiti di dimostrazione della capacità economico finanziaria, la presentazione di referenze bancarie di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e la realizzazione, nel triennio 2015 – 2017 o nel periodo di attività se inferiore a 3 anni, di un importo complessivo, IVA esclusa, per servizi di somministrazione di lavoro temporaneo almeno pari a quello posto a base di gara.

Per la dimostrazione della capacità tecnica è richiesta la presenza di una filiale nella città di Napoli o l'impegno ad aprire la filiale in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

Art. 10 - MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le modalità di partecipazione sono fissate dal bando e dal disciplinare di gara

Art. 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del codice.

La gara sarà aggiudicata con valutazione dei seguenti elementi e l'attribuzione complessiva ad ogni offerta di massimo 100,00 punti.

- 1. caratteristiche tecnico qualitative del servizio – max 70,00 punti**
- 2. prezzo complessivo offerto – max 30,00 punti**

Il punteggio relativo all'elemento di valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative, che può essere massimo di 70,00 p., verrà attribuito in base ai seguenti criteri e sottocriteri, per ciascuno dei quali è previsto uno specifico valore ponderale (punteggi e sub-punteggi):

1a) Gestione del servizio e flussi comunicativi – max 30,00 p.

In questa parte della relazione tecnica devono essere indicati (e saranno oggetto di valutazione) tutti gli elementi di gestione del servizio e dei flussi comunicativi (adempimenti amministrativi, redazione cedolini, fatturazione, reportistica, trasmissione dati controllo, provvedimenti disciplinari).

Criterio di assegnazione: discrezionale.

1b) Procedure di selezione, reclutamento e gestione della banca dati del personale messo a disposizione – max 20,00 p.

In questa parte della relazione tecnica devono essere indicate (e saranno oggetto di valutazione) le modalità di selezione e reclutamento del personale da somministrare e di gestione della banca dati.

Criterio di assegnazione: discrezionale.

1c) Composizione e caratteristiche di professionalità ed esperienza del personale dedicato alla gestione amministrativa e tecnica della commessa e alle consulenze specialistiche – max 10,00 p.

In questa parte della relazione tecnica devono essere indicati (e saranno oggetto di valutazione) il personale dedicato alla commessa, suddiviso per qualifica e compiti, le professionalità ed esperienze acquisite dallo stesso.

Criterio di assegnazione: discrezionale.

1d) sistemi di gestione qualità max 5,00 p.

In questa parte dell'offerta tecnica deve essere presentata la certificazione eventualmente posseduta, rilasciata da soggetto/organismo accreditato, attestante l'applicazione da parte dell'impresa di sistemi di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001.

Criterio di assegnazione: tabellare del tipo si/no.

1e) Tempestività nella messa a disposizione e sostituzione del personale – max 5,00 p.

In questa parte della relazione tecnica devono essere indicati (e saranno oggetto di valutazione) i tempi necessari per la messa a disposizione e la sostituzione del personale in max 1, 2 o 3 gg.

Criterio di assegnazione: tabellare come da prospetto seguente:

giorni effettivi per la messa a disposizione e la sostituzione del personale	max 1 gg.	max 2 gg.	max 3 gg.
punteggio	5,00	2,50	0,00

Una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall’A.O., si occuperà della sola valutazione qualitativa.

La stessa attribuirà a ciascun parametro un punteggio secondo le modalità di seguito indicate.

Se il criterio di assegnazione, fra quelli prima indicati, è di tipo “tabellare”, il punteggio sarà assegnato secondo la regola aritmetica definita in corrispondenza del relativo parametro (proporzionale, si/no, ecc.).

Si precisa che la dicitura si/no sta ad indicare l’assenza di punteggi intermedi, pertanto il punteggio conseguibile relativamente alle voci che riportano detta dicitura, potrà essere pari a 0 oppure pari al corrispondente valore massimo indicato.

Se il criterio di assegnazione previsto è di tipo “discrezionale”, vale a dire che il punteggio è espressione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione Giudicatrice, per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi si seguirà la regola di seguito descritta.

La Commissione Giudicatrice esprimerà, di norma in maniera solidale e discrezionale, per ciascuno dei criteri di valutazione, un giudizio di merito, facendo ricorso alla seguente griglia di valutazione:

giudizio	Indicatori per l’attribuzione del giudizio	coefficiente
ottimo	Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, supera ampiamente le attese della stazione appaltante ovvero rileva una qualità eccezionalmente elevata	1,00
buono	Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione più che adeguata rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una più che soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante.	0,75
sufficiente	Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione minima richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante.	0,50
non pienamente sufficiente	Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione al di sotto del minimo richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una scarsa rispondenza alle aspettative della stazione appaltante.	0,25
inadeguato	Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, è inadeguato rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una non	0,00

	rispondenza alle aspettative della stazione appaltante. Questa valutazione si applica anche nel caso di assenza di elementi o di elementi certi per la determinazione del punteggio.	
--	---	--

I coefficienti associati ad ogni giudizio saranno, poi, moltiplicati per il valore rappresentato dal peso/punteggio previsto per quello stesso criterio dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui i Commissari, relativamente a uno o più criteri di valutazione intendano esprimere un giudizio di merito diverso, si procederà a calcolare la media dei coefficienti associati al singolo giudizio espresso.

La sommatoria dei valori così calcolati determinerà il punteggio di valutazione tecnica.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico complessivo, senza la "riparametrazione" di cui a successiva descrizione, sia inferiore a 35,00 punti.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene il massimo punteggio stabilito, sarà effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per il criterio in esame e agli altri concorrenti un punteggio calcolato in applicazione della seguente formula:

$$Pt = \frac{Pti \times 70,00}{Pmax}$$

dove: *Pt* = punteggio tecnico; *Pti* = punteggio tecnico della ditta presa in considerazione; *Pmax* = punteggio più alto conseguito

2. Il punteggio massimo previsto per l'elemento prezzo (30,00 p.) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il moltiplicatore più basso e alle altre agenzie concorrenti secondo la seguente formula:

$$X = \frac{a \times 30,00}{b}$$

dove: *X* = punti da attribuire; *a* = moltiplicatore più basso ; *b* = moltiplicatore in esame.

Il moltiplicatore, che è un numero decimale inferiore a 1, deve essere espresso in cifre, con massimo cinque decimali, e ripetuto in lettere.

Nel caso di discordanza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Si precisa che il moltiplicatore offerto costituisce un valore fisso e immutabile che moltiplicato per il costo orario desunto dallo stipendio base, livello economico iniziale, di ciascuna categoria professionale richiesta determina il compenso (per ogni ora ordinaria effettivamente prestata dal lavoratore) spettante all'agenzia per l'attività di intermediazione e segnatamente per:

- ricerca e selezione del personale;
- attività di formazione;
- sostituzione del personale;
- spese a qualsiasi titolo e compenso spettante all'Agenzia;

- rischio assenteismo.

Il moltiplicatore comprende pertanto tutte le voci sopra indicate e tutto quant'altro il concorrente, secondo calcoli di propria utilità e convenienza, riterrà opportuno prevedere per l'assunzione del servizio con esclusione quindi delle retribuzioni dei lavoratori e di tutte le voci stipendiali quali ratei di tredicesima, contributi sociali, contributi INAIL, TFR, ratei di ferie, ecc. che saranno rimborsate a piè di lista.

La graduatoria di gara è determinata dall'accoppiamento del punteggio risultante dalla valutazione tecnica e di quello economico.

Si rammenta che nei casi in cui l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi oggetto di giudizio qualitativo, unitamente ai prezzi, costituiscono obbligo contrattuale.

Art. 12 – CLAUSOLA SOCIALE

L'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e le riduzioni progressive del personale come previste dall'art. 1.

Art. 13 - PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI

L'Agenzia avrà l'obbligo di assicurare al lavoratore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'A.O. e il moltiplicatore offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dalla società partecipante in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza.

L'A.O. corrisponderà all'Agenzia, nel limite contrattuale complessivo di € 13.846.000,00, IVA esclusa, un rimborso costituito dalle retribuzioni dei lavoratori e di tutte le voci stipendiali quali ratei di tredicesima, contributi sociali, contributi INAIL, TFR, ratei di ferie, ecc. calcolati sulla base di quanto previsto dal CCNL come applicato nell'A.O., e commisurato alle effettive esigenze che saranno di volta in volta contenute nella richiesta di utilizzo del lavoratore da parte dell'A.O. e, per ogni ora ordinaria prestata, un corrispettivo calcolato applicando il moltiplicatore offerto al costo orario desunto dallo stipendio base, oltre l'IVA calcolata sul solo margine di intermediazione dell'Agenzia.

Il sistema del rimborso a piè di lista implica che al prestatore del servizio saranno restituite esattamente le spese sostenute per la retribuzione e le voci correlate, anche il costo per le indennità di pronta disponibilità dove previste, così come risultanti dalla documentazione prodotta.

Di seguito i parametri utili per il calcolo dell'importo che sarà corrisposto all'impresa:

rif.	categoria prof.le	n. di ore previste	rimborso riconosciuto dal committente all'agenzia	moltiplicatore offerto	costo orario di riferimento per il calcolo	ore ordinarie
1	Infermiere	577.608	tutte le voci stipendiali del CCNL applicato nell'A.O. per un dipendente	come da offerta	12,12	quelle effettivamente rese
2	tecnico sanitario/fisioterapista	50.544			11,89	quelle effettivamente

			di pari qualifica, contributi, TFR, ecc.			rese
3	tecnico di radiologia	16.848			12,55	quelle effettivamente rese

Nel caso di variazioni del trattamento economico del lavoratore connesse ai rinnovi contrattuali od altre disposizioni di legge, l'A.O. si impegnerà a rimborsare i relativi differenziali retributivi senza che all'Agenzia spetti alcunché. Il costo orario di riferimento è quello di cui alla precedente tabella e sempre e solo su questo si applica il moltiplicatore anche nel caso di variazioni del trattamento del lavoratore.

Ai fini della determinazione del compenso presunto spettante all'agenzia per l'intera durata del contratto si utilizzerà il moltiplicatore unico offerto, il costo orario desunto dallo stipendio base di ciascuna categoria professionale come indicato nella precedente tabella e il corrispondente numero max di ore previste.

Il computo delle ore effettivamente svolte dal lavoratore e il dato delle ore ordinarie rese deve risultare da appropriata modalità da indicare nell'offerta tecnica.

I pagamenti in favore dell'Agenzia saranno effettuati entro gg. 60 dalla data di presentazione delle fatture.

Sarà obbligo dell'Agenzia produrre certificazione, completa di prospetto, che attesti l'avvenuto pagamento del trattamento economico complessivo, suddiviso per retribuzione oraria fondamentale e, in via eventuale, accessoria, corrispettivo del servizio ed IVA, ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del lavoratore.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall'A.O. committente.

L'Agenzia è tenuta a comunicare al Servizio Bilancio dell'A.O. (PEC ragioneria.ospedalideicolli@pec.it) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 - OBBLIGHI

L'Agenzia si impegna a informare i lavoratori dei rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali sono adibiti, in osservanza a quanto previsto dal d. lgs. 81/2008.

L'A.O. li informa e li addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal citato d. lgs.

Parimenti, l'A. O. osserverà nei confronti dei lavoratori tutti gli obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa, previsti dalla vigente normativa. Detti obblighi saranno portati a conoscenza del lavoratore.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal citato decreto legislativo.

L'A.O. è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Con il contratto di Somministrazione di lavoro a tempo determinato l'Agenzia si assume l'obbligo:

- di effettuare la somministrazione della professionalità richiesta;
- del pagamento diretto del lavoratore somministrato nella misura corrispondente alla categoria di inquadramento e al conseguente trattamento economico applicato presso l'A.O.;
- del versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di somministrazione;
- di non subappaltare il servizio e non cederlo a qualsiasi titolo.

Per l'A.O., la Direzione Sanitaria inoltrerà le richieste di lavoratori, corredate delle seguenti informazioni:

- descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria di inquadramento, il settore di specializzazione, il grado di esperienza e le conoscenze necessarie e gli eventuali requisiti professionali richiesti per il profilo;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa;
- la U.O.C. o Servizio di destinazione;
- la possibilità che possono essere comandati saltuariamente all'assistenza dei pazienti trasportati in ambulanza;
- eventuali ulteriori informazioni.

L'A.O., ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (vedi anche art. 3 del d. lgs. 113/2007), in particolare, assume l'obbligo, in caso di inadempimento del somministratore, del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

Art. 15 - ULTERIORI OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'A.O. si impegna ad adottare tutte le misure connesse all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal d. lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale scopo l'A.O. si impegna a comunicare all'Agenzia il nominativo del referente aziendale per i problemi di sicurezza del lavoro.

Art. 16 - PERIODO DI PROVA DEL LAVORATORE – PENALI

Il prestatore di lavoro a tempo determinato è sottoposto ad un periodo di prova di 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario, in ogni caso non potrà essere inferiore a 2 giorni e superiore a 10. In caso di mancato superamento del periodo di prova l'A.O. ne darà comunicazione scritta all'Agenzia la quale a sua volta provvederà ad informare il lavoratore. L'Agenzia si impegnerà in questo caso a sostituire il lavoratore cessato con altra figura di pari qualifica professionale.

In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi, rispetto ai tempi stabiliti, l'A.O. potrà applicare la seguente penale:

- per ritardi nell'avvio/sostituzione di lavoratori che comportino la mancata prestazione nel giorno richiesto: penale fino ad un massimo del costo giornaliero, riservandosi l'A.O., comunque, la facoltà di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno.
- per ritardi che abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, l'A.O. potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita fino a tre contestazioni.

Agli importi delle penali sopra indicati saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'A.O.;
- minori introiti.

Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione.

L'A.O. ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l'operatore economico non sarà ammesso a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio.

Art. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il servizio, oggetto del presente appalto, dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal d. lgs del 10 settembre 2003 n. 276, dal presente Capitolato e alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Sanitaria.

I lavoratori dovranno essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per il profilo e saranno adibiti alle mansioni della qualifica rivestita. Dovranno essere istruiti e formati, a cura dell'operatore economico, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalle UU.OO.CC.

La Direzione Sanitaria potrà verificare l'idoneità dei prestatori di lavoro e chiedere la sostituzione di coloro che saranno considerati non utilizzabili per la categoria lavorativa richiesta. Potrà richiedere, altresì, la sostituzione del personale nei casi stabiliti dalla legge se negligente, indisciplinato, o che non mantenga un contegno dignitoso all'interno della struttura ospedaliera e nei casi di cessata corrispondenza ai requisiti richiesti o per sopravvenienza di una giusta causa.

Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica, per iscritto, al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi delle leggi vigenti.

Pertanto, eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori saranno adottati dall'Agenzia come previsto dal d. lgs. 276/2003.

L'A.O. ha la facoltà di effettuare tramite la Direzione Sanitaria, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'operatore economico di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Qualora dal controllo qualitativo/quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al presente Capitolato, l'operatore economico dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad eliminare le disfunzioni relative. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali.

Art. 18 - CONTRATTO E SPESE

Il contratto dovrà contenere gli elementi previsti dal d. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.

La modalità di stipula del contratto è quella pubblica amministrativa.

Resta inteso che tutte le eventuali spese e tasse relative al contratto, comprese quelle di registrazione in caso di uso, rimangono a carico dell'Agenzia.

Art. 19 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del d. lgs. 50/2016.

Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta della Direzione Sanitaria, autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire.

Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell'amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica.

La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale.

Il compenso richiesto potrà essere soggetto a revisione annuale, rimanendo fissi per i primi dodici mesi di esecuzione del servizio.

Il procedimento di revisione in favore dell'impresa sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un'analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento del compenso.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall'inizio di ciascun anno di vigenza del contratto.

Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno

precedente. L'aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall'ISTAT.

La revisione del prezzo in favore dell'A.O. sarà attivata d'ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti la prestazione oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici.

Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo.

Si precisa che oggetto della revisione può essere il solo margine di intermediazione di Agenzia con esclusione della parte riguardante la retribuzione dei lavoratori.

Art. 20 – SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Le disposizioni relative alla sospensione del contratto di cui all'art. 107 del d. lgs.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, al presente servizio.

L'A.O. procederà alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, d. lgs. 50/2016, anche nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) interruzione ingiustificata del servizio;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.

In particolare, l'A.O. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A.R. o PEC e di rivolgersi ad altre imprese del settore, ponendo a carico dell'Agenzia inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- nei casi di gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione oraria, i versamenti contributivi di legge nei confronti dei lavoratori sia singolarmente che collettivamente considerati;
- dopo tre contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali presenti nel presente Capitolato e/o formulati nell'offerta;
- nel caso di inadempimento di notevole rilievo e gravità che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti.

L'A.O. potrà recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, oltre al decimo del servizio non eseguito.

Il contratto si intenderà risolto automaticamente, senza che l'Agenzia possa avanzare pretese di alcun genere, qualora:

- a) per motivi di interesse pubblico, opportunamente esplicitati e motivati in atti;
- b) il servizio oggetto del presente capitolato risultasse affidato a seguito dell'espletamento di una procedura centralizzata indetta dal Soggetto Aggregatore di riferimento di questa A.O. (So.Re.Sa. spa);

Nel primo caso sono fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi di legge che il d. lgs. 276/2003 ed il CCNL delle ALP pongono a carico del somministratore.

Art. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. In ragione della particolarità del servizio oggetto del presente capitolato è altresì vietato il subappalto.

Art. 22 - DATI PERSONALI

Si informa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 che i dati del soggetto aggiudicatario verranno comunicati:

- all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee per la pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
- alla Prefettura competente per gli accertamenti "antimafia" e relativi al Protocollo di Legalità;
- agli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni relative alle dichiarazioni rese in sede di gara ex DPR 445/00 e s.m.i.;
- al Sistema di Monitoraggio degli Appalti.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Per ogni tipo di controversia che potrà sorgere nella interpretazione e nella applicazione delle norme del presente capitolato d'oneri è competente il Foro di Napoli.

Art. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia di servizi pubblici e di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed, in particolare, al d. lgs. n. 276/2003 e s.m.i.